



15.04.2005

Mod. 14

36

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

REG.TO ALLA CORTE DEI CONTI
Addi. 13 MAG. 2005UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERI
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO
DEL TERRITORIO

Reg. N° 5 Fog. 162

IL CONSIGLIERE

E. Plebani

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTA la Legge dell'8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii, ed in particolare l'articolo 17 che detta la disciplina delle attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, recante "Criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati", ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 15, comma 4, che dispone che il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente, approva il progetto definitivo tenendo conto delle conclusioni dell'istruttoria tecnica ed autorizza la realizzazione dei relativi interventi;

VISTO, in particolare, il comma 5 del medesimo articolo 15 che dispone che qualora gli interventi di bonifica e ripristino ambientale prevedano la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, l'approvazione di cui al comma 4 è subordinata all'acquisizione della relativa pronuncia di compatibilità. In tali casi i termini previsti dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 sono sospesi sino alla conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO, in particolare, il comma 6 del citato articolo 15 per il quale l'autorizzazione del progetto definitivo produce gli effetti di cui all'articolo 10,

comma 10, del medesimo decreto e pertanto sostituisce, ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto definitivo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente. L'autorizzazione costituisce altresì variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori, qualora la realizzazione e l'esercizio dei suddetti impianti ed attrezzature rivesta carattere di pubblica utilità;

VISTO, in particolare, l'articolo 10, comma 11, che dispone che nel caso di bonifica e ripristino ambientale di siti interessati da attività produttive in esercizio, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto deve essere assicurato che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione delle attività;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 1, che dispone che qualora il progetto preliminare di cui all'articolo 10 dimostri che i valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1, non possono essere raggiunti nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, possono essere autorizzati interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, che garantiscono comunque la tutela ambientale e sanitaria anche se i valori di concentrazione residui previsti nel sito risultano superiori a quelli stabiliti nell'Allegato 1 al D.M. 25 ottobre 1999, n. 471. Tali valori di concentrazione residui sono determinati in base ad una metodologia di analisi di rischio riconosciuta a livello internazionale che assicuri il soddisfacimento dei requisiti indicati nell'Allegato;

VISTO, in particolare l'articolo 11, comma 1, che dispone che qualora dal progetto preliminare risulti che la bonifica o la bonifica con misure di sicurezza presenti particolare complessità a causa della natura degli interventi o dell'estensione dell'area interessata dai medesimi, l'approvazione del progetto preliminare può consentire che, fermo restando l'obbligo di prestare la garanzia per l'intero intervento, il progetto definitivo di bonifica o di bonifica con misure di sicurezza sia articolato in fasi progettuali distinte per rendere possibile la valutazione dell'adozione di tecnologie innovative o la realizzazione degli interventi per singole aree;

VISTO l'art. 14, lettera p-septies) della legge 31 luglio 2002, n. 179 "*Disposizioni in materia ambientale*" che individua, tra gli altri, il sito di Falconara Marittima come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 26 febbraio 2003 è stato perimetrato il sito di interesse nazionale di Falconara Marittima;

CONSIDERATO che API Raffineria di Ancona S.p.A., a seguito dell'incidente del 08/09/2004 che ha provocato il danneggiamento delle strutture di carico e scarico del bitume, ha in progetto il ripristino in tempi brevi dell'impianto danneggiato, con la ricostruzione dei punti di carico in una nuova posizione rispetto a quella dove si è verificato l'incidente e che quindi i lavori di adeguamento dell'area in esame sono particolarmente urgenti;

CONSIDERATO che API Raffineria di Ancona S.p.A. ha dovuto predisporre urgentemente il progetto di bonifica per ripristinare l'impianto bitumi, essenziale al ciclo lavorativo della raffineria, con nuovi punti di carico necessari alla ripresa della commercializzazione del prodotto, attività di importanza primaria per la raffineria e per il relativo indotto con risvolti occupazionale di rilevante portata;

CONSIDERATO che API Raffineria di Ancona S.p.A. con nota prot. 3659/2004 del 11 novembre 2004, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 19305/QdV/DI del 12.11.04, ha trasmesso il Piano di caratterizzazione ambientale dell'area interessata dagli interventi di ripristino dell'impianto di stoccaggio e carico bitumi;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi, ex art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., del 7 dicembre 2004, nella quale la Conferenza di servizi medesima, preso atto che nel Piano di caratterizzazione dell'area oggetto del presente decreto viene proposto un infittimento del Piano di caratterizzazione - fase 2 dell'intera area di proprietà di API Raffineria di Ancona S.p.A. in corrispondenza dell'area interessata ai lavori di ricostruzione dei punti di carico e scarico del bitume, ha ritenuto il Piano di caratterizzazione medesimo approvabile con prescrizioni;

CONSIDERATO che API Raffineria di Ancona S.p.A. con nota prot. 40/2005 del 5/01/05, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 368/QdV/DI del 10/01/05, ha trasmesso il "Rapporto conclusivo della caratterizzazione" e il "Progetto di bonifica con misure di sicurezza dell'area interessata dal Ripristino dell'Impianto Stoccaggio e Carico Bitumi";

CONSIDERATO che nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria del 11 gennaio 2005 ARPAM ha consegnato a mano la nota, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 474/QdV/DI del 11 gennaio 2005, nella quale viene fornita la validazione dei risultati analitici in merito al Piano di caratterizzazione dell'area oggetto del presente decreto;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi, ex art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., del 11 gennaio 2005 che, sulla base delle risultanze delle Conferenze di servizi istruttorie, ex art. 14 - commal della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., del 7 dicembre 2004 e del 11 gennaio 2005, ha deliberato di:

1. approvare il Piano di caratterizzazione dell'area interessata dai lavori di

ricostruzione dei punti di carico e scarico del bitume a condizione che fossero rispettate le prescrizioni dettate dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 7 dicembre 2004;

2. approvare i risultati del Piano di caratterizzazione dell'area medesima a condizione che fossero rispettate le prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi istruttoria del 11 gennaio 2005;
3. ritenere necessario che ai fini della predisposizione del decreto interministeriale di approvazione del Progetto definitivo di bonifica dei suoli dell'area suddetta fosse predisposta una integrazione del progetto definitivo di bonifica presentato da elaborare sulla base delle prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi istruttoria del 11 gennaio 2005, relative in particolare, alla verifica delle condizioni indicate nel D.M. n. 471/99 per l'esecuzione di una bonifica con misure di sicurezza. Tra le predette prescrizioni si annoverano le seguenti:

1. Per quanto riguarda l'eventuale riutilizzo di materiale in situ, si ricorda che devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- *che le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica < 2-mm, risultino conformi ai limiti della Tabella 1 dell'All. 1 del D.M. 471/1999 (Valori di concentrazioni limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo), colonna A o B, a seconda della destinazione d'uso delle aree in cui il materiale viene riutilizzato;*
 - *che le risultanze analitiche dell'eluato ottenuto nel test di cessione (alle 24 ore), indicato dall'All. 1 del D.M. 471/1999, realizzato sulla frazione > 2 mm, siano conformi ai limiti della Tabella Acque sotterranee dell'All. 1 del D.M. 471/1999 (valori di concentrazione limiti accettabili nelle acque sotterranee);*
 - *che il monitoraggio della falda, prima, durante e dopo l'intervento, a monte ed a valle rispetto alle linee di deflusso, non evidenzi un incremento di contaminazione nell'area oggetto di riutilizzo del materiale.*
2. *Il monitoraggio delle acque di falda deve essere effettuato con cadenza quindicinale e dovrà protrarsi oltre la fine delle attività di bonifica per un tempo congruo da concordare con gli Enti di controllo.*
 3. *Si richiede di specificare le particelle catastali interessate dal progetto di bonifica.*
 4. *Deve essere fornito un cronoprogramma delle attività da svolgere.*
 5. *Deve essere fornita una valutazione dettagliata dei costi del progetto di bonifica.*

La Conferenza di servizi decisoria ha altresì richiesto che la Regione Marche esprimesse formale parere sul progetto integrato e che l'Azienda presentasse il progetto definitivo di bonifica della falda;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alle richieste avanzate dalla Conferenza di servizi, ex art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., del 11 gennaio 2005, API Raffineria di Ancona S.p.A. ha trasmesso con nota prot. 391/2005 del 4 febbraio 2005, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al prot. 2564/QdV/DI del 08/02/05, una Integrazione del "Progetto di bonifica con misure di sicurezza dell'area interessata dal Ripristino dell'Impianto Stoccaggio e Carico Bitumi", così come richiesto dalla Conferenza di Servizi decisoria del 11 gennaio 2005;

CONSIDERATO che la Integrazione del "Progetto di bonifica con misure di sicurezza dell'area interessata dal Ripristino dell'Impianto Stoccaggio e Carico Bitumi", è stata esaminata in una riunione tecnica tenutasi presso gli Uffici della Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nel corso della quale è stato richiesto alla Azienda API Raffineria di Ancona S.p.A. di presentare una ulteriore integrazione del progetto tesa a modificare l'obiettivo di bonifica originario, proponendo interventi aggiuntivi necessari a modificare il "Progetto di bonifica con misure di sicurezza" in "Progetto di bonifica".

CONSIDERATO che, in ottemperanza alle richieste avanzate nel corso della predetta riunione tecnica dalla Direzione per la Qualità della Vita, API Raffineria di Ancona S.p.A. ha trasmesso con nota prot. 695/2005 del 24 febbraio 2005, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al prot. 4256/QdV/DI del 25/02/05, le "Integrazioni progettuali per la bonifica dell'area", che prevede:

- scavo e rimozione del terreno contaminato fino al raggiungimento di fondo scavo conforme ai limiti della colonna B della tab. 1 dell'Allegato 1 al D.M. 471/99, limitatamente alle zone interessate dai nuovi interventi di ripristino dell'impianto bitumi,
- impermeabilizzazione dei fianchi e dei fondi scavo tramite geomembrana in HDPE,
- caratterizzazione, trattamento/smaltimento dei terreni scavati,
- estensione dell'intervento di Soil Vapor Extraction (S.V.E.) a tutta l'area oggetto di caratterizzazione e di richiesta di stralcio,
- aggiunta di un trattamento dei terreni insaturi mediante bioventing.

CONSIDERATO che le "Integrazioni progettuali per la bonifica dell'area" sono state esaminate dalla Direzione per la Qualità della Vita, che ha formulato le seguenti prescrizioni:

1. si prende atto che il trattamento di soil washing per il trattamento dei terreni non viene più effettuato e che l'intervento di bonifica sarà

- essenzialmente basato su rimozione e smaltimento del materiale contaminato solo nelle aree interessate dalle opere edili e trincee di bonifica nonché su sistemi di soil vapor extraction e bioventing;
2. il progetto deve essere considerato un progetto definitivo di bonifica per fasi: 1° fase - bonifica mediante scavo e rimozione del terreno ed applicazione della tecnica di Soil Vapor Extraction; 2° fase - bonifica mediante applicazione della tecnica di Bioventing;
 3. la realizzazione esecutiva degli interventi dovrà tener conto dei risultati delle tecniche adottate ed essere adattata alle stesse nelle fasi successive;
 4. dovranno essere fornite delle relazioni trimestrali per verificare lo stato di attuazione dell'intervento e l'efficacia del sistema di Soil Vapor Extraction. In funzione dei risultati raggiunti dovranno essere adottate, nelle fasi successive, tutte le migliorie necessarie da applicare al sistema nonché l'eventuale utilizzo di altre tecniche di bonifica per la tutela delle matrici ambientali, fermo restando l'obiettivo del raggiungimento della colonna B della tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. 471/99;
 5. Il monitoraggio delle acque di prima e seconda falda deve essere effettuato con cadenza quindicinale e dovrà protrarsi oltre la fine delle attività di bonifica per un tempo congruo da concordare con gli Enti di controllo.
 6. delle predette eventuali implementazioni dovrà essere presentato apposito progetto a livello di definitivo;
 7. il materiale stoccato in attesa di smaltimento dovrà essere opportunamente coperto con teli impermeabili e le piazzole dotate di un sistema di regimazione e raccolta delle acque meteoriche evitando frammistione con il materiale stoccato.
 8. il collaudo sulle aree di scavo dovrà essere effettuato anche mediante analisi di campioni prelevati sulle pareti degli scavi, secondo le indicazioni fornite dall'Ente di controllo. Anche su tali campioni dovrà essere effettuata la validazione da parte dell'ARPA territorialmente competente;
 9. le concentrazioni dei contaminanti in uscita dai filtri a carboni attivi devono essere conformi ai limiti previsti dalla normativa in materia (D.P.R. 203/88 nel t.v.);
 10. deve essere previsto un sistema di monitoraggio dedicato per quanto riguarda la qualità dell'area interstiziale nell'area di intervento.
 11. deve essere trasmesso un documento unitario, elaborato sulla scorta delle predette prescrizioni, che contenga in maniera organica quanto già inserito in più elaborati progettuali e che comprenda tutte le fasi di bonifica.
- CONSIDERATO** che, in ottemperanza alle richieste avanzate dalla Conferenza di servizi, ex art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., del

11 gennaio 2005, API Raffineria di Ancona S.p.A. ha trasmesso con nota prot. 435/2005 del 8 febbraio 2005, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al prot. 2729/QdV/DI del 09/02/05, il Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda del sito della Raffineria;

CONSIDERATO che la Regione Marche, in ottemperanza alle richieste avanzate dalla Conferenza di servizi, ex art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., del 11 gennaio 2005, ha trasmesso con nota prot. 2897/26/01/2005/DIP4 del 26 gennaio 2005, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al prot. 01929/QdV/DI del 31 gennaio 2005, formale parere sul "Progetto di bonifica con misure di sicurezza dell'area interessata dal Ripristino dell'Impianto Stoccaggio e Carico Bitumi";

ACQUISITA l'intesa della Regione Marche, trasmessa con nota prot. n. 9837/24/03/2005/DIP4 del 24 marzo 2005 ed acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 6112/QdV/DI del 24 marzo 2005;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il progetto definitivo di bonifica dei suoli dell'area interessata ai lavori di ricostruzione dell'area di carico e scarico bitume dell'API Raffineria di Ancona S.p.A., identificata dalle particelle n. 45 e n. 160 (allegato 1 al presente decreto onde costituirne parte integrante e sostanziale), costituito dai seguenti elaborati progettuali:
 - Progetto di bonifica con misure di sicurezza dell'area interessata dal Ripristino dell'Impianto Stoccaggio e Carico Bitumi, trasmesso da API Raffineria di Ancona con nota prot. 40/2005 del 5/01/05 acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 368/QdV/DI del 10/01/05;
 - Integrazione del Progetto Definitivo di Bonifica dell'area interessata ai lavori di ricostruzione dell'area di carico e scarico bitume, trasmesso da API Raffineria di Ancona S.p.A. con nota prot. 391/2005 del 4/02/05 e acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al prot. n. 2564/QdV/DI del 08/02/05;
 - Integrazioni progettuali per la bonifica dell'area, trasmesse da API Raffineria di Ancona S.p.A. con nota prot. 695/2005 del 24

febbraio 2005, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al prot. 4256/QdV/DI del 25/02/05, a condizione che siano rispettate le prescrizioni formulate nel formale parere della Regione Marche sul progetto integrato nonché le seguenti prescrizioni:

1. si prende atto che il trattamento di soil washing per il trattamento dei terreni non viene più effettuato e che l'intervento di bonifica sarà essenzialmente basato su rimozione e smaltimento del materiale contaminato solo nelle aree interessate dalle opere edili e trincee di bonifica nonché su sistemi di soil vapor extraction e bioventing;
2. il progetto deve essere considerato un progetto definitivo di bonifica per fasi: 1° fase - bonifica mediante scavo e rimozione del terreno ed applicazione della tecnica di Soil Vapor Extraction; 2° fase - bonifica mediante applicazione della tecnica di Bioventing;
3. la realizzazione esecutiva degli interventi dovrà tener conto dei risultati delle tecniche adottate ed essere adattata alle stesse nelle fasi successive;
4. dovranno essere fornite delle relazioni trimestrali per verificare lo stato di attuazione dell'intervento e l'efficacia del sistema di Soil Vapor Extraction. In funzione dei risultati raggiunti dovranno essere adottate, nelle fasi successive, tutte le migliorie necessarie da applicare al sistema nonché l'eventuale utilizzo di altre tecniche di bonifica per la tutela delle matrici ambientali, fermo restando l'obiettivo del raggiungimento della colonna B della tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. 471/99;
5. Il monitoraggio delle acque di prima e seconda falda deve essere effettuato con cadenza quindicinale e dovrà protrarsi oltre la fine delle attività di bonifica per un tempo congruo da concordare con gli Enti di controllo.
6. delle predette eventuali implementazioni dovrà essere presentato apposito progetto a livello di definitivo;
7. il materiale stoccato in attesa di smaltimento dovrà essere opportunamente coperto con teli impermeabili e le piazzole dotate di un sistema di regimazione e raccolta delle acque meteoriche evitando frammistione con il materiale stoccato.
8. il collaudo sulle aree di scavo dovrà essere effettuato anche mediante analisi di campioni prelevati sulle pareti degli scavi, secondo le indicazioni fornite dall'Ente di controllo. Anche su tali campioni dovrà essere effettuata la validazione da parte dell'ARPA territorialmente competente;
9. le concentrazioni dei contaminanti in uscita dai filtri a carboni attivi devono essere conformi ai limiti previsti dalla normativa in materia (D.P.R. 203/88 nel t.v.);
10. deve essere previsto un sistema di monitoraggio dedicato per quanto

riguarda la qualità dell'area interstiziale nell'area di intervento.

11. deve essere trasmesso un documento unitario, elaborato sulla scorta delle predette prescrizioni, che contenga in maniera organica quanto già inserito in più elaborati progettuali e che comprenda tutte le fasi di bonifica.
2. Gli elaborati progettuali saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 11 gennaio 2005 di approvazione dello stesso;
3. L'area oggetto dell'intervento di bonifica è individuata dalle particelle n. 45 e n. 160 (allegato 1 al presente decreto onde costituirne parte integrante e sostanziale);
4. E' autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel Progetto definitivo di bonifica dei suoli oggetto del presente decreto.
5. Il Progetto dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
6. La corretta esecuzione e il completamento degli interventi di cui al comma 1 sono attestati da apposita certificazione rilasciata dalla provincia di Ancona ai sensi degli articoli 17, comma 8, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 25 ottobre 1999, n. 471.
7. E' fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni alla realizzazione di opere e all'esercizio di attività non comprese nel progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza oggetto del presente decreto, con particolare riferimento alle emissioni in aria.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite accettabili indicate nella Tabella 1 dell'Allegato 1 al D.M. 471/99 per la destinazione d'uso del sito, che comportino una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto oggetto del presente decreto, dovrà essere predisposta da API Raffineria di Ancona S.p.A. un'apposita variante al Piano di gestione dei rifiuti da sottoporre alla procedura di cui all'articolo 15, commi 3 e 4 del D.M. n. 471/99.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto approvato, dovrà essere presentata una fideiussione a cura della ditta API Raffineria di Ancona S.p.A. a favore della Regione Marche, per una somma pari al 20% dell'importo dell'intervento stimato nel Progetto oggetto del presente decreto in euro 2.168.726,02 (duemilionicentosessantottomilasettecentoventisei/02).

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLA SALUTE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
VISTO n. 243
Addi, 18/4/05

DIRETTORE

ALLEGATO 1

Mappa Catastale



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
Direzione Centrale del Catasto, dei Servizi
Geosportografici e della Conservazione
dei Registri Immobiliari
Largo Lezeroli, 4 - 00185 Roma - tel. 06/481631

Servizio Tesalco V
Divisione

Prot. n° C/9342/99
Allegati

Rif. nota del 28/10/98
Prot. n° 2000/1

All' Ufficio Tecnico Ertariale di ANCONA

r.p.c. Alla Direzione Compartimentale del Territorio
per le regioni Emilia Romagna e Marche
Via Salsola 1
BOLOGNA

UFFICIO DEL TERRITORIO
ANCONA
- 9 FEB 1999
PROT. 3086 POSIZ

UFFICIO DEL TERRITORIO ANCONA
PERVENUTO IL
9 FEB 1999
Rep. U
NCT

Moggi
cupio a rella

Oggetto: Richiesta estratto di mappa in zona segretata dal nuovo rilievo aerofotogrammetrico

Con riferimento a quanto rappresentato con la nota a margine, pervenuta allo scrivente Servizio in data 8/2/99, si ritiene opportuno evidenziare che la gestione delle mappe contenenti particolari di cui è vietata la divulgazione, è regolata dagli artt. 6 e 8 della legge 2 febbraio 1960 n° 68, a cui pertanto codesto Ufficio dovrà attenersi.

Nel caso specifico, tenuto conto che dal rilevamento aerofotogrammetrico effettuato in appalto dalla ditta "Aquatec" è stata esclusa dall'Autorità militare la zona in oggetto, la vecchia mappa deve ritenersi, per tale zona, tuttora vigente.

Pertanto, codesto Ufficio farà riferimento al suddetto supporto cartografico per le operazioni di frazionamento, che verranno svolte con l'osservanza della normativa precedentemente richiamata.

IL DIRIGENTE SUPERIORE
(*Dr. Ing. Carlo CANNAFOGLIA*)
IL REGGENTE DELLA DIVISIONE XII
Coll. Ing. Salvatore Di ...

9 FEB 1999

P. Moggi



Raffineria di Ancona

TELEFAX N° 575/05
del 17-02-2005

Da: Geom. M. Morbidoni a: Dott. PAOLINI Teseco
cc:

Fax n°050987575

Fel. +39.071.9167.432 - E-mail (indirizzo e-mail es. "m.morbidoni@apioil.com")

Oggetto: Imp. HDS3/H2 e Imp. Bitume.

Come da accordi telefonici intercorsi si trasmette una breve nota relativa alle mappe catastali e le particelle interessate all'intervento in oggetto.

Nota

Dal 31 Luglio 1996 le vecchie mappe catastali sono state abolite.

Le nuove redatte, relativamente all'area interessata dalla Raffineria risultano imbite e quindi segregate
rif. art. 6 e 8 della legge 2-02-1960 n.68.

Successivamente preso contatto con il Ministero delle Finanze Dipartimento del Territorio Direzione
Centrale del Catasto, dei servizi cartografici e della Conservatoria dei Registri Immobiliari tramite lettera
del 09-02-1999 Prot. c/9342/99 che si allega è stato predisposto che per tale zona rimane vigente la
vecchia mappa catastale.

Pertanto l'intervento in area HDS3 e H2 riguardano le particelle n.28-n.469-n.468 e in area Bitume le
particelle n. 45 - n.160

A disposizione per qualsiasi chiarimento porgo distinti saluti.

M. MORBIDONI



